







**ALTRI COSTI E SPESE FISSE**

Costo per installazione/attivazione terminale P.O.S.	150,00 euro
Recupero spese per disinstallazione terminale P.O.S.	150,00 euro
Costo per smarrimento/mancata restituzione terminale P.O.S.	250,00 euro
Costo per sostituzione terminale P.O.S.	100,00 euro
Commissione fissa forfetaria per terminale P.O.S. fornito in via temporanea per periodi inferiori a 180 giorni (incluso costi per installazione e disinstallazione)	250,00 euro
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche	0,90 euro
Costi relativi a canoni ed utilizzo di linee telefoniche	a carico esercente
Costi relativi a materiali di consumo (rotolini)	a carico esercente
Costo SIM card fornita dalla Banca	20,00 euro
Traffico SIM (per ogni Kbyte trasmesso)	0,01 euro
Commissione singola opz su pos cless	3,50 %
*****	****
*****	****
*****	****

Commissioni di interscambio pagobancomat consultabili all'indirizzo internet [www.bancomat.it/it/consorzio/commissioni.html](http://www.bancomat.it/it/consorzio/commissioni.html)

**VALUTE**

<b>Valute accreditamento (al fondo delle commissioni richieste dalle compagnie)</b>	
- PagoBancomat	1 giorno lavorativo
- CartaSi	1 giorno lavorativo
- Key Client Cards & Solutions	0 giorni lavorativi
- Diners	1 giorno lavorativo
- American Express	3 giorni fissi
- JCB	0 giorni lavorativi
<b>Valute addebito</b>	
- Commissione PagoBancomat	Il sesto giorno del mese successivo a quello di riferimento
- Commissione mensile gestione servizio	Il sesto giorno del mese successivo a quello di riferimento

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CON L'ESERCENTE**

**ART. 1 - Definizioni.**

- Banca: Banco di Sardegna S.p.A.;
- Carta: la carta di pagamento contrassegnata dal marchio "PagoBANCOMAT";
- Contratto: il presente regolamento contrattuale;
- Esercente: l'esercizio commerciale convenzionato che aderisce al Contratto;
- Micro Impresa: l'impresa che, al momento della conclusione del Contratto, occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, ovvero sia qualificata tale in base alle previsioni di legge tempo per tempo vigenti;
- Impresa: l'impresa che non rientra nella definizione di Micro Impresa;
- POS (Point of Sale): il sistema che consente di effettuare l'acquisto di beni o servizi presso gli Esercenti mediante l'utilizzo, tramite appositi terminali, della Carta;
- POS Android: i POS, come sopra definiti, il cui funzionamento avviene mediante il sistema operativo Android;
- Titolare: la persona fisica o giuridica intestataria della Carta;
- VAS: i servizi a valore aggiunto che potranno essere installati tempo per tempo sui POS Android.

**ART. 2 - Oggetto del Servizio.**

1 - Il Servizio consente all'Esercente, secondo le specifiche istruzioni fornite dalla Banca, di ottenere - tramite accredito sul conto corrente in essere presso la stessa - il pagamento di beni e/o servizi acquistati da parte dei Titolari mediante utilizzo della Carta attraverso appositi terminali (di seguito il "Servizio").

**ART. 3 - Concessione in uso ed installazione dei terminali.**

- 1 - I terminali, di regola, sono forniti dalla Banca e dalla stessa concessi in uso all'Esercente.
- 2 - L'attivazione dei terminali è effettuata a cura della Banca, da propri addetti o da incaricati della medesima, nei locali indicati dall'Esercente; qualora l'Esercente abbia scelto un terminale mobile, l'attivazione potrà avvenire mediante assistenza telefonica, che sarà fornita all'Esercente stesso.
- 3 - Il terminale può essere installato esclusivamente presso Esercenti che svolgono la propria attività commerciale e professionale sul territorio dello Stato Italiano.

**ART. 4 - Rispetto delle istruzioni tecniche.**

- 1 - L'Esercente si impegna al rispetto scrupoloso delle istruzioni tecniche relative alle modalità di erogazione del Servizio. Le modifiche di tali istruzioni saranno debitamente comunicate all'Esercente.
- 2 - L'Esercente è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante da qualsiasi modificazione di tali modalità che non sia stata effettuata ovvero approvata dalla Banca.

**ART. 5 - Obblighi dell'Esercente relativi all'utilizzo dei POS.**

- 1 - L'Esercente deve utilizzare solo sistemi omologati e, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., deve conservare e custodire con la massima diligenza le apparecchiature installate e, anche nel caso in cui queste ultime non siano state concesse in uso dalla Banca, deve astenersi da ogni intervento - sulle medesime, sui programmi installati, nonché sulle altre apparecchiature ad esse collegate e/o sui relativi programmi - che possa compromettere la sicurezza, l'efficienza e la regolare erogazione del Servizio. In particolare modo, l'Esercente deve vigilare sul corretto utilizzo dei POS in dotazione, consentendone l'uso esclusivamente a personale di comprovata fiducia. A tal fine, l'Esercente si obbliga ad adottare ogni ragionevole precauzione utile alla salvaguardia della sicurezza degli ambienti ove sono installati gli stessi POS, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - sistemi di allarme, di videosorveglianza, serrature blindate e simili.
- 2 - L'Esercente si impegna, anche in caso di apparati non concessi in uso dalla Banca, a comunicare tempestivamente per iscritto alla medesima o ad altro soggetto da questa indicato:

- ogni evento di effettiva o sospetta intrusione illecita nei locali commerciali ove sono collocati i sistemi POS;
- la scomparsa, il furto o lo spostamento dei sistemi POS;
- ogni segno di manomissione e/o alterazione dei sistemi POS rilevabile a vista sugli apparati.



L'Esercente si impegna altresì, ove richiesto dalla Banca, a consegnare alla stessa copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria in relazione ai fatti sopra indicati.

3 - L'Esercente dovrà istruire il proprio personale al corretto impiego dei sistemi POS, coerentemente con le indicazioni ricevute dalla Banca; dovrà, inoltre, controllarli giornalmente, comunque prima del loro utilizzo, verificando l'assenza di segni di manomissione e/o alterazione sui sistemi POS, l'Esercente dovrà astenersi dall'impiegare le apparecchiature sino a diversa indicazione della Banca.

4 - L'Esercente si impegna a consentire al personale della Banca o ad altri soggetti da questa incaricati sia di accedere in qualsiasi momento ai locali in cui sono installati i terminali, sia di effettuare ispezioni nei propri locali volte a verificare il rispetto delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.

5 - L'Esercente è tenuto ad utilizzare il Servizio esclusivamente sul territorio dello Stato Italiano. Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce giustificato motivo di recesso da parte della Banca ai sensi del successivo articolo 16, comma 4.

#### ART. 6 - Manutenzione dei terminali.

1 - Alla manutenzione dei terminali provvede la Banca attraverso propri addetti o personale da essa autorizzato.

2 - L'Esercente si impegna a chiedere al personale che si dovesse presentare per la manutenzione i documenti di identificazione della Banca o della struttura tecnica delegata, al fine di evitare indebite manomissioni e/o alterazioni delle apparecchiature.

#### ART. 7 - Obblighi dell'Esercente nei confronti dei Titolari.

1 - L'Esercente si impegna a:

- consentire ai Titolari di effettuare, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali nei quali sono installati i terminali, l'acquisto delle merci e/o dei servizi mediante l'utilizzo della Carta, anche per importi di minima entità ed in qualunque periodo dell'anno;

- applicare ai Titolari prezzi e condizioni analoghi, ed in nessun caso più onerosi, rispetto ai prezzi e alle condizioni applicati agli acquirenti che utilizzano altri strumenti di pagamento;

- consegnare ai Titolari lo scontrino rilasciato dal terminale;

- mantenere riservate nei confronti di terzi le clausole economiche del Servizio, fatto salvo la possibilità di informare i Titolari sulle commissioni interbancarie e sulle commissioni per i servizi all'Esercente;

- cooperare con le attività di indagine della Banca e/o delle competenti autorità (giudiziaria, di polizia, di vigilanza) qualora si verificassero gravi incidenti relativi alla sicurezza dei pagamenti, comprese le violazioni dei dati, ed in ogni caso utile al fine di garantire un corretto svolgimento del Servizio

2 - In caso di mancato rilascio dello scontrino per guasto della stampante intercorso a conclusione dell'operazione, l'Esercente è tenuto a replicare il tentativo di stampa dello scontrino e, in caso di esito negativo, a contattare il servizio di assistenza POS per verificare il buon fine dell'operazione e ottenere il numero progressivo della transazione, che sarà annotato, a cura dell'Esercente medesimo, sullo scontrino fiscale.

3 - In ogni caso, la temporanea impossibilità tecnica del rilascio dello scontrino deve essere comunicata al Titolare prima dell'esecuzione dell'operazione, lasciando quindi al medesimo la facoltà di perfezionare l'operazione stessa.

4 - La Banca rimane completamente estranea a qualsiasi contestazione o controversia relativa alla fornitura di merci e/o servizi che possa sorgere tra il Titolare e l'Esercente.

#### ART. 8 - Prova delle operazioni.

1 - La prova dell'importo delle operazioni effettuate sui terminali, nei rapporti fra la Banca e l'Esercente, è data esclusivamente dal giornale di fondo delle apparecchiature cui sono collegati i terminali ed attraverso le quali sono transitati i dati contabili relativi alle operazioni medesime.

2 - L'Esercente è tenuto a svolgere, almeno una volta per ogni giornata lavorativa e per ogni terminale POS, il controllo delle operazioni effettuate, secondo le modalità e nei termini di cui alle istruzioni tecniche fornite dalla Banca, alla quale è tenuto a dare immediata comunicazione scritta di ogni discrepanza fra le risultanze del giornale di fondo e quelle degli scontrini in suo possesso.

3 - Nel caso in cui si verificano le discrepanze di cui al comma precedente, l'Esercente è altresì tenuto, a seguito di richiesta scritta della Banca, a fornire alla stessa tutto quanto necessario per effettuare le ricostruzioni del caso.

#### ART. 9 - Irregolarità della Carta.

1 - Nel caso di impossibilità di perfezionamento dell'operazione sul terminale per irregolarità della Carta, l'Esercente si asterrà dal ritirare la Carta irregolare e potrà esigere che il pagamento avvenga per contanti o con gli eventuali altri mezzi di pagamento accettati dall'Esercente medesimo.

#### ART. 10 - Obblighi della Banca.

1 - La Banca si impegna ad assicurare all'Esercente un servizio di assistenza nel caso di difficoltà operative, disponibile tutti i giorni della settimana, festivi inclusi.

2 - La Banca può svolgere direttamente tale funzione o affidarne lo svolgimento ad un soggetto di propria fiducia appositamente incaricato.

3 - Attraverso il servizio di assistenza POS la Banca si impegna a:

- garantire la collaborazione e l'assistenza di carattere operativo che fosse richiesta dall'Esercente;

- assicurare l'analisi dei problemi che possono aver determinato difficoltà operative relative al funzionamento dei terminali ed al collegamento con le infrastrutture trasmissive;

- porre in essere i necessari interventi di ripristino.

4 - La Banca, quando un'operazione non è eseguita o non è correttamente eseguita, si adopera senza indugio, su richiesta dell'Esercente, per rintracciare la medesima operazione ed informarlo del risultato.

5 - Quando la Banca è responsabile della mancata o non corretta esecuzione dell'operazione, accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto corrente dell'Esercente.

6 - La Banca si riserva la facoltà di rendere disponibili sui POS Android anche i VAS; il Cliente potrà avvalersi di questi VAS scaricando sul POS la relativa App di utilizzo, previa accettazione dei termini di servizio ad essi applicabili. La Banca avrà altresì facoltà di installare sui POS Android quei VAS di cui il Cliente abbia già accettato i termini contrattuali, anche mediante la sottoscrizione, in Filiale, di appositi contratti.

#### ART. 11 - Esonero di responsabilità della Banca e facoltà di sospendere il Servizio.

1 - La Banca non è responsabile delle interruzioni del Servizio dovute a scioperi, anche del proprio personale, o a cause di forza maggiore, ma si impegna ad intervenire nel più breve tempo possibile al fine di ripristinare l'erogazione del Servizio.

2 - La Banca si riserva la facoltà di sospendere il Servizio in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza ed alla sicurezza del Servizio medesimo, dandone tempestiva informativa scritta all'Esercente. Al venir meno delle ragioni che hanno portato alla sospensione del Servizio, la Banca provvede a riattivarlo.

#### ART. 12 - Ulteriori obblighi dell'Esercente.

1 - L'Esercente si impegna, inoltre, a:

- verificare la presenza del marchio PagoBANCOMAT sulla Carta prima di iniziare la transazione elettronica;

- accettare la restituzione o la sostituzione di merci già fornite ai Titolari, nonché la rinuncia ai servizi dai medesimi richiesti, con i normali criteri generalmente adottati per la propria clientela;

- esporre, per tutta la durata del presente accordo, in modo evidente, all'esterno ed all'interno dell'esercizio, le vetrofanie e gli altri materiali pubblicitari eventualmente forniti dalla Banca;

- consentire che il suo nominativo sia inserito gratuitamente in guide, pubblicazioni ed elenchi, predisposti dalla Banca o dalle strutture a cui la stessa aderisce, indirizzati ai Titolari o al pubblico in genere, esonerando la Banca da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

- cooperare con le attività di indagine della Banca e/o delle competenti autorità (giudiziaria, di polizia, di vigilanza) qualora si verificassero gravi incidenti relativi alla sicurezza dei pagamenti, comprese le violazioni dei dati, ed in ogni caso utile al fine di garantire un corretto svolgimento del Servizio.

#### ART. 13 - Variazione dei dati identificativi.

1 - L'Esercente si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta di ogni variazione dei propri dati identificativi inerenti al presente Contratto.

#### ART. 14 - Accredito di importi relativi alle operazioni di pagamento eseguite.



1 - Gli accreditati vengono effettuati, con periodicità giornaliera, sul/i conto/i corrente/i indicato/i dall'Esercente al momento della sottoscrizione del presente Contratto, con valuta primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione di pagamento con la Carta.

#### ART. 15 - Corrispettivi.

1 - Il presente Contratto è a titolo oneroso. L'Esercente è tenuto a corrispondere alla Banca, sulle transazioni regolate con la Carta, le commissioni percentuali con essa concordate così come specificate nel Documento di Sintesi. Ai sensi di quanto previsto all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 51/2014, tali commissioni saranno oggetto di revisione, al 31 dicembre di ciascun anno, sulla base del volume e del valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'Esercente nel corso dell'intero anno solare (01/01 - 31/12) precedente, in base alle modalità indicate nel Documento di Sintesi.

Ai fini del computo del predetto anno solare, non si terrà conto né dell'anno solare in cui risulti stipulato il presente Contratto, né dell'anno solare in cui dovessero essere state concordate, direttamente tra l'Esercente e la Banca, modifiche alle commissioni.

In ogni caso, resta ferma la possibilità per l'Esercente e la Banca di negoziare la revisione dei corrispettivi applicati.

2 - L'Esercente è tenuto a riconoscere alla Banca le commissioni e le spese relative ad ogni terminale POS, secondo quanto indicato nel Documento di Sintesi.

3 - I costi relativi a canoni e utilizzo delle linee telefoniche connesse all'impiego di ogni terminale POS sono a carico dell'Esercente.

4 - L'Esercente autorizza la Banca ad operare gli addebiti relativi alle commissioni ed alle spese previste dal presente Contratto sul/i conto/i corrente/i indicato/i al momento della sua sottoscrizione.

#### ART. 16 - Durata del Contratto - diritto di recesso - clausola risolutiva espressa.

1 - Il Contratto è a tempo indeterminato.

2 - L'Esercente ha facoltà di recedere dal Contratto senza penalità e senza spese, dandone comunicazione per iscritto alla Banca, con effetto dalla data di ricezione della medesima comunicazione.

3 - La Banca può recedere dal Contratto dandone comunicazione per iscritto all'Esercente, con un preavviso di 2 (due) mesi.

4 - La Banca ha in ogni caso la facoltà di recedere dal Contratto, qualora sussista un giustificato motivo, dandone comunicazione per iscritto all'Esercente, con effetto dalla data di ricezione della medesima comunicazione.

5 - In caso di inadempimento da parte dell'Esercente anche di una soltanto delle prescrizioni previste a suo carico dai precedenti artt. 4,5,6, 7, 15, oppure in caso di individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell'ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica ai sensi del D. Lgs. 231/2007, il Contratto si intenderà risolto di diritto in seguito alla dichiarazione della Banca di avvalersi della clausola risolutiva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1456 cod.civ.

6 - In ogni caso di scioglimento del Contratto, l'Esercente è obbligato a:

- corrispondere alla Banca per intero le commissioni relative alle transazioni effettuate fino al momento dello scioglimento del Contratto;
- corrispondere alla Banca le commissioni e le spese relative ad ogni terminale riferite al periodo di effettivo utilizzo del Servizio, nonché le spese di disinstallazione del/i terminale/i;
- restituire immediatamente tutto quanto consegnatogli in uso dalla Banca, a rimuovere eventuale materiale pubblicitario relativo al Servizio e, comunque, a non farne ulteriore uso.

#### ART. 17 - Modifica delle condizioni economiche e contrattuali.

1 - La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e/o le condizioni economiche del Servizio; in tale ipotesi, la Banca propone le modifiche con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.

2 - In assenza di espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione, le modifiche si intenderanno accettate.

#### ART. 18 - Comunicazioni e rendicontazione periodica.

1 - Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, la Banca invia all'Esercente, con periodicità annuale o, a scelta di quest'ultimo, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile, nonché all'estinzione del rapporto, le comunicazioni periodiche comprensive del rendiconto e del documento di sintesi riportante le condizioni economiche applicate. La Banca potrà omettere l'invio del documento di sintesi nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente. In tal caso, in qualsiasi momento del rapporto l'Esercente potrà ottenere gratuitamente dalla Banca copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, che sarà inviato o consegnato tempestivamente, oppure, se ha scelto la modalità di invio in forma elettronica, potrà accedere al documento di sintesi aggiornato sul sito web della Banca o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

2 - L'Esercente ha facoltà di scelta, in qualsiasi momento, in ordine alla modalità di invio, in forma cartacea ovvero elettronica, delle comunicazioni periodiche della Banca.

3 - La rendicontazione delle operazioni effettuate tramite i terminali viene fornita dalla Banca all'Esercente gratuitamente, mettendola a disposizione mensilmente in Filiale su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

#### ART. 19 - Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie.

1 - L'Esercente ha diritto di ottenere, in qualsiasi momento del rapporto, copia del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornati.

2 - Per eventuali contestazioni in merito ai rapporti intrattenuti con la Banca, l'Esercente ha diritto di rivolgersi all'Ufficio Reclami, istituito presso la Direzione Generale della Banca. Il reclamo deve essere formulato per iscritto o trasmesso mediante lettera o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto; l'attività di gestione del reclamo è gratuita per l'Esercente, fatte salve le spese normalmente commesse al mezzo di comunicazione adottato. La Banca si pronuncia sul reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del medesimo. In caso di reclami aventi ad oggetto servizi di pagamento, la Banca si pronuncia entro 15 (quindici) giornate operative dalla ricezione del medesimo; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 (quindici) giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta ad inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'Esercente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 (trentacinque) giornate operative. La risposta indica, in caso di accoglimento, le iniziative che la Banca si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate; di converso, se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca fornisce un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie.

3 - L'Esercente che sia rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nei predetti termini, e sempre che non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo stesso, può proporre ricorso all'ABF:

- nei limiti di 200.000 euro, se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo;
- senza limiti di importo, per le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà.

4 - La Guida concernente l'accesso all'ABF è a disposizione dell'Esercente presso le Filiali della Banca, sul sito internet della stessa e sul sito internet dell'Arbitro Bancario Finanziario all'indirizzo [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).

5 - Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, qualora l'Esercente intenda esercitare in giudizio un'azione relativa al presente Contratto, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, rivolgendosi alternativamente:

- all'Arbitro Bancario Finanziario;
- ad uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, il quale si avvale di mediatori indipendenti, ivi compresi quelli eventualmente presenti nella provincia e nella regione in cui ha sede la Banca.

6 - La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

7 - L'Esercente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

#### ART. 20 - Legge applicabile e foro competente.

1 - Il presente Contratto è redatto in lingua italiana e sottoposto alla legge italiana. La lingua delle comunicazioni inerenti al rapporto è quella italiana.

2 - Per ogni controversia che potesse sorgere tra l'Esercente e la Banca in dipendenza del presente rapporto, la competenza territoriale spetterà in via elettiva ed alternativa, ma non esclusiva, oltre che all'Autorità Giudiziaria designata dagli artt. 18 e segg. del cod. proc. civ., anche all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede legale della Banca ovvero una qualsiasi Dipendenza della stessa.

#### ART. 21 - Sanzioni.

1 - Per le violazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato ed integrato in attuazione della Direttiva (UE) 2366/2015, e delle relative misure di attuazione, commesse dalla Banca, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30.000,00 (trentamila/00) fino ad Euro 5.000.000,00 (cinque



milioni), ovvero fino al 10% (dieci per cento) del fatturato qualora tale importo sia superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) e il fatturato sia disponibile e determinabile.

2 - Se il vantaggio ottenuto dalla Banca come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali di cui al comma 1 che precede, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi indicate sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, sempre che tale ammontare sia determinabile.

**ART. 22 - Norme applicabili: rinvio.**

1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni che disciplinano il contratto di conto corrente di corrispondenza sottoscritto dall'Esercente.

Vi preghiamo di darci cortese riscontro della presente, per attestazione di ricevimento e conferma di adesione alle regole e condizioni sopra riportate, approvando e accettando specificamente, ai sensi degli artt. 1341, comma 2 e 1342 cod. civ., le clausole contenute nei seguenti articoli:

- art. 5 (obblighi dell'Esercente relativi all'utilizzo dei POS);
- art. 7 (obblighi dell'Esercente nei confronti dei Titolari);
- art. 8 (prova delle operazioni);
- art. 11 (esonero di responsabilità della Banca e facoltà di sospendere il Servizio);
- art. 12 (ulteriori obblighi dell'Esercente);
- art. 15 (corrispettivi);
- art. 16 (durata del Contratto - diritto di recesso - clausola risolutiva espressa);
- art. 17 (modifica delle condizioni economiche e contrattuali);
- art. 20 (legge applicabile e foro competente);
- art. 22 (norme applicabili: rinvio)

**BANCO DI SARDEGNA**  
SOCIETA' per AZIONI



Pagina intenzionalmente vuota











**ALTRI COSTI E SPESE FISSE**

Costo per installazione/attivazione terminale P.O.S.	150,00 euro
Recupero spese per disinstallazione terminale P.O.S.	150,00 euro
Costo per smarrimento/mancata restituzione terminale P.O.S.	250,00 euro
Costo per sostituzione terminale P.O.S.	100,00 euro
Commissione fissa forfetaria per terminale P.O.S. fornito in via temporanea per periodi inferiori a 180 giorni (incluso costi per installazione e disinstallazione)	250,00 euro
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche	0,90 euro
Costi relativi a canoni ed utilizzo di linee telefoniche	a carico esercente
Costi relativi a materiali di consumo (rotolini)	a carico esercente
Costo SIM card fornita dalla Banca	20,00 euro
Traffico SIM (per ogni Kbyte trasmesso)	0,01 euro
Commissione singola opz su pos cless	3,50 %
*****	****
*****	****
*****	****

Commissioni di interscambio pagobancomat consultabili all'indirizzo internet [www.bancomat.it/it/consorzio/commissioni.html](http://www.bancomat.it/it/consorzio/commissioni.html)

**VALUTE**

**Valute accreditate movimenti da Bordo delle commissioni mensili (alle compagnie):**

- PagoBancomat
- CartaSi
- Key Client Cards & Solutions
- Diners
- American Express
- JCB

**Valute addebitate:**

- Commissione PagoBancomat Il sesto giorno del mese successivo a quello di riferimento
- Commissione mensile gestione servizio Il sesto giorno del mese successivo a quello di riferimento

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CON L'ESERCENTE**

**ART. 1 - Definizioni.**

- Banca: Banco di Sardegna S.p.A.;
- Carta: la carta di pagamento contrassegnata dal marchio "PagoBANCOMAT";
- Contratto: il presente regolamento contrattuale;
- Esercente: l'esercizio commerciale convenzionato che aderisce al Contratto;
- Micro Impresa: l'impresa che, al momento della conclusione del Contratto, occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, ovvero sia qualificata tale in base alle previsioni di legge tempo per tempo vigenti;
- Impresa: l'impresa che non rientra nella definizione di Micro Impresa;
- POS (Point of Sale): il sistema che consente di effettuare l'acquisto di beni o servizi presso gli Esercenti mediante l'utilizzo, tramite appositi terminali, della Carta;
- POS Android: i POS, come sopra definiti, il cui funzionamento avviene mediante il sistema operativo Android;
- Titolare: la persona fisica o giuridica intestataria della Carta;
- VAS: i servizi a valore aggiunto che potranno essere installati tempo per tempo sui POS Android.

**ART. 2 - Oggetto del Servizio.**

1 - Il Servizio consente all'Esercente, secondo le specifiche istruzioni fornite dalla Banca, di ottenere - tramite accredito sul conto corrente in essere presso la stessa - il pagamento di beni e/o servizi acquistati da parte dei Titolari mediante utilizzo della Carta attraverso appositi terminali (di seguito il "Servizio").

**ART. 3 - Concessione in uso ed installazione dei terminali.**

- 1 - I terminali, di regola, sono forniti dalla Banca e dalla stessa concessi in uso all'Esercente.
- 2 - L'attivazione dei terminali è effettuata a cura della Banca, da propri addetti o da incaricati della medesima, nei locali indicati dall'Esercente; qualora l'Esercente abbia scelto un terminale mobile, l'attivazione potrà avvenire mediante assistenza telefonica, che sarà fornita all'Esercente stesso.
- 3 - Il terminale può essere installato esclusivamente presso Esercenti che svolgono la propria attività commerciale e professionale sul territorio dello Stato Italiano

**ART. 4 - Rispetto delle istruzioni tecniche.**

- 1 - L'Esercente si impegna al rispetto scrupoloso delle istruzioni tecniche relative alle modalità di erogazione del Servizio. Le modifiche di tali istruzioni saranno debitamente comunicate all'Esercente.
- 2 - L'Esercente è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante da qualsiasi modificazione di tali modalità che non sia stata effettuata ovvero approvata dalla Banca.

**ART. 5 - Obblighi dell'Esercente relativi all'utilizzo dei POS.**

- 1 - L'Esercente deve utilizzare solo sistemi omologati e, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., deve conservare e custodire con la massima diligenza le apparecchiature installate e, anche nel caso in cui queste ultime non siano state concesse in uso dalla Banca, deve astenersi da ogni intervento - sulle medesime, sui programmi installati, nonché sulle altre apparecchiature ad esse collegate e/o sui relativi programmi - che possa compromettere la sicurezza, l'efficienza e la regolare erogazione del Servizio. In particolare modo, l'Esercente deve vigilare sul corretto utilizzo dei POS in dotazione, consentendone l'uso esclusivamente a personale di comprovata fiducia. A tal fine, l'Esercente si obbliga ad adottare ogni ragionevole precauzione utile alla salvaguardia della sicurezza degli ambienti ove sono installati gli stessi POS, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - sistemi di allarme, di videosorveglianza, serrature blindate e simili.
- 2 - L'Esercente si impegna, anche in caso di apparati non concessi in uso dalla Banca, a comunicare tempestivamente per iscritto alla medesima o ad altro soggetto da questa indicato:



- ogni evento di effettiva o sospetta intrusione illecita nei locali commerciali ove sono collocati i sistemi POS;
- la scomparsa, il furto o lo spostamento dei sistemi POS;
- ogni segno di manomissione e/o alterazione dei sistemi POS rilevabile a vista sugli apparati.

L'Esercente si impegna altresì, ove richiesto dalla Banca, a consegnare alla stessa copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria in relazione ai fatti sopra indicati.

3 - L'Esercente dovrà istruire il proprio personale al corretto impiego dei sistemi POS, coerentemente con le indicazioni ricevute dalla Banca; dovrà, inoltre, controllarli giornalmente, comunque prima del loro utilizzo, verificando l'assenza di segni di manomissione e/o alterazione sugli stessi. In caso di riscontro di manomissione e/o alterazione sui sistemi POS, l'Esercente dovrà astenersi dall'impiegare le apparecchiature sino a diversa indicazione della Banca.

4 - L'Esercente si impegna a consentire al personale della Banca o ad altri soggetti da questa incaricati sia di accedere in qualsiasi momento ai locali in cui sono installati i terminali, sia di effettuare ispezioni nei propri locali volte a verificare il rispetto delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.

5 - L'Esercente è tenuto ad utilizzare il Servizio esclusivamente sul territorio dello Stato Italiano. Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo articolo 16, comma 5.

#### ART. 6 - Manutenzione dei terminali.

1 - Alla manutenzione dei terminali provvede la Banca attraverso propri addetti o personale da essa autorizzato.

2 - L'Esercente si impegna a chiedere al personale che si dovesse presentare per la manutenzione i documenti di identificazione della Banca o della struttura tecnica delegata, al fine di evitare indebite manomissioni e/o alterazioni delle apparecchiature.

#### ART. 7 - Obblighi dell'Esercente nei confronti dei Titolari.

1 - L'Esercente si impegna a:

- consentire ai Titolari di effettuare, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali nei quali sono installati i terminali, l'acquisto delle merci e/o dei servizi mediante l'utilizzo della Carta, anche per importi di minima entità ed in qualunque periodo dell'anno;
  - applicare ai Titolari prezzi e condizioni analoghi, ed in nessun caso più onerosi, rispetto ai prezzi e alle condizioni applicati agli acquirenti che utilizzano altri strumenti di pagamento;
  - consegnare ai Titolari lo scontrino rilasciato dal terminale;
  - mantenere riservate nei confronti di terzi le clausole economiche del Servizio, fatto salvo la possibilità di informare i Titolari sulle commissioni interbancarie e sulle commissioni per i servizi all'Esercente;
  - cooperare con le attività di indagine della Banca e/o delle competenti autorità (giudiziaria, di polizia, di vigilanza) qualora si verificassero gravi incidenti relativi alla sicurezza dei pagamenti, comprese le violazioni dei dati, ed in ogni caso utile al fine di garantire un corretto svolgimento del Servizio
- 2 - In caso di mancato rilascio dello scontrino per guasto della stampante intercorso a conclusione dell'operazione, l'Esercente è tenuto a replicare il tentativo di stampa dello scontrino e, in caso di esito negativo, a contattare il servizio di assistenza POS per verificare il buon fine dell'operazione e ottenere il numero progressivo della transazione, che sarà annotato, a cura dell'Esercente medesimo, sullo scontrino fiscale.
- 3 - In ogni caso, la temporanea impossibilità tecnica del rilascio dello scontrino deve essere comunicata al Titolare prima dell'esecuzione dell'operazione, lasciando quindi al medesimo la facoltà di perfezionare l'operazione stessa.

4 - La Banca rimane completamente estranea a qualsiasi contestazione o controversia relativa alla fornitura di merci e/o servizi che possa sorgere tra il Titolare e l'Esercente.

#### ART. 8 - Prova delle operazioni.

1 - La prova dell'importo delle operazioni effettuate sui terminali, nei rapporti fra la Banca e l'Esercente, è data esclusivamente dal giornale di fondo delle apparecchiature cui sono collegati i terminali ed attraverso le quali sono transitati i dati contabili relativi alle operazioni medesime.

2 - L'Esercente è tenuto a svolgere, almeno una volta per ogni giornata lavorativa e per ogni terminale POS, il controllo delle operazioni effettuate, secondo le modalità e nei termini di cui alle istruzioni tecniche fornite dalla Banca, alla quale è tenuto a dare immediata comunicazione scritta di ogni discrepanza fra le risultanze del giornale di fondo e quelle degli scontrini in suo possesso.

3 - Nel caso in cui si verificano le discrepanze di cui al comma precedente, l'Esercente è altresì tenuto, a seguito di richiesta scritta della Banca, a fornire alla stessa tutto quanto necessario per effettuare le ricostruzioni del caso.

#### ART. 9 - Irregolarità della Carta.

1 - Nel caso di impossibilità di perfezionamento dell'operazione sul terminale per irregolarità della Carta, l'Esercente si asterrà dal ritirare la Carta irregolare e potrà esigere che il pagamento avvenga per contanti o con gli eventuali altri mezzi di pagamento accettati dall'Esercente medesimo.

#### ART. 10 - Obblighi della Banca.

1 - La Banca si impegna ad assicurare all'Esercente un servizio di assistenza nel caso di difficoltà operative, disponibile tutti i giorni della settimana, festivi inclusi.

2 - La Banca può svolgere direttamente tale funzione o affidarne lo svolgimento ad un soggetto di propria fiducia appositamente incaricato.

3 - Attraverso il servizio di assistenza POS la Banca si impegna a:

- garantire la collaborazione e l'assistenza di carattere operativo che fosse richiesta dall'Esercente;
- assicurare l'analisi dei problemi che possono aver determinato difficoltà operative relative al funzionamento dei terminali ed al collegamento con le infrastrutture trasmissive;
- porre in essere i necessari interventi di ripristino.

4 - La Banca, quando un'operazione non è eseguita o non è correttamente eseguita, si adopera senza indugio, su richiesta dell'Esercente, per rintracciare la medesima operazione ed informarlo del risultato.

5 - Quando la Banca è responsabile della mancata o non corretta esecuzione dell'operazione, accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto corrente dell'Esercente.

6 - La Banca si riserva la facoltà di rendere disponibili sui POS Android anche i VAS; il Cliente potrà avvalersi di questi VAS scaricando sul POS la relativa App di utilizzo, previa accettazione dei termini di servizio ad essi applicabili. La Banca avrà altresì facoltà di installare sui POS Android quei VAS di cui il Cliente abbia già accettato i termini contrattuali, anche mediante la sottoscrizione, in Filiale, di appositi contratti.

#### ART. 11 - Esenzione di responsabilità della Banca e facoltà di sospendere il Servizio.

1 - La Banca non è responsabile delle interruzioni del Servizio dovute a scioperi, anche del proprio personale, o a cause di forza maggiore, ma si impegna ad intervenire nel più breve tempo possibile al fine di ripristinare l'erogazione del Servizio.

2 - La Banca si riserva la facoltà di sospendere il Servizio in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza ed alla sicurezza del Servizio medesimo, dandone tempestiva informativa scritta all'Esercente. Al venir meno delle ragioni che hanno portato alla sospensione del Servizio, la Banca provvede a riattivarlo.

#### ART. 12 - Ulteriori obblighi dell'Esercente.

1 - L'Esercente si impegna, inoltre, a:

- verificare la presenza del marchio PagoBANCOMAT sulla Carta prima di iniziare la transazione elettronica;
- accettare la restituzione o la sostituzione di merci già fornite ai Titolari, nonché la rinuncia ai servizi dai medesimi richiesti, con i normali criteri generalmente adottati per la propria clientela;
- esporre, per tutta la durata del presente accordo, in modo evidente, all'esterno ed all'interno dell'esercizio, le vetrofanie e gli altri materiali pubblicitari eventualmente forniti dalla Banca;
- consentire che il suo nominativo sia inserito gratuitamente in guide, pubblicazioni ed elenchi, predisposti dalla Banca o dalle strutture a cui la stessa aderisce, indirizzati ai Titolari o al pubblico in genere, esonerando la Banca da ogni responsabilità per errori od inesattezza.
- cooperare con le attività di indagine della Banca e/o delle competenti autorità (giudiziaria, di polizia, di vigilanza) qualora si verificassero gravi



incidenti relativi alla sicurezza dei pagamenti, comprese le violazioni dei dati, ed in ogni caso utile al fine di garantire un corretto svolgimento del Servizio.

#### **ART. 13 - Variazione dei dati identificativi.**

1 - L'Esercente si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta di ogni variazione dei propri dati identificativi inerenti al presente Contratto.

#### **ART. 14 - Accredito di importi relativi alle operazioni di pagamento eseguite.**

1 - Gli accrediti vengono effettuati, con periodicità giornaliera, sul/i conto/i corrente/i indicato/i dall'Esercente al momento della sottoscrizione del presente Contratto, con valuta primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione di pagamento con la Carta.

#### **ART. 15 - Corrispettivi.**

1 - Il presente Contratto è a titolo oneroso. L'Esercente è tenuto a corrispondere alla Banca, sulle transazioni regolate con la Carta, le commissioni percentuali con essa concordate così come specificate nel Documento di Sintesi. Ai sensi di quanto previsto all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 51/2014, tali commissioni saranno oggetto di revisione, al 31 dicembre di ciascun anno, sulla base del volume e del valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'Esercente nel corso dell'intero anno solare (01/01 - 31/12) precedente, in base alle modalità indicate nel Documento di Sintesi.

Ai fini del computo del predetto anno solare, non si terrà conto né dell'anno solare in cui risulti stipulato il presente Contratto, né dell'anno solare in cui dovessero essere state concordate, direttamente tra l'Esercente e la Banca, modifiche alle commissioni.

In ogni caso, resta ferma la possibilità per l'Esercente e la Banca di negoziare la revisione dei corrispettivi applicati.

2 - L'Esercente è tenuto a riconoscere alla Banca le commissioni e le spese relative ad ogni terminale POS, secondo quanto indicato nel Documento di Sintesi.

3 - I costi relativi a canoni e utilizzo delle linee telefoniche connesse all'impiego di ogni terminale POS sono a carico dell'Esercente.

4 - L'Esercente autorizza la Banca ad operare gli addebiti relativi alle commissioni ed alle spese previste dal presente Contratto sul/i conto/i corrente/i indicato/i al momento della sua sottoscrizione.

#### **ART. 16 - Durata del Contratto - diritto di recesso - clausola risolutiva espressa.**

1 - Il Contratto è a tempo indeterminato.

2 - L'Esercente ha facoltà di recedere dal Contratto senza penalità e senza spese, dandone comunicazione per iscritto alla Banca, con effetto dalla data di ricezione della medesima comunicazione.

3 - La Banca può recedere dal Contratto dandone comunicazione per iscritto all'Esercente, con un preavviso di 2 (due) mesi.

4 - La Banca ha in ogni caso la facoltà di recedere dal Contratto, qualora sussista un giustificato motivo, dandone comunicazione per iscritto all'Esercente, con effetto dalla data di ricezione della medesima comunicazione.

5 - In caso di inadempimento da parte dell'Esercente anche di una soltanto delle prescrizioni previste a suo carico dai precedenti artt. 4,5,6, 7, 15, oppure in caso di individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell'ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica ai sensi del D. Lgs. 231/2007, il Contratto si intenderà risolto di diritto in seguito alla dichiarazione della Banca di avvalersi della clausola risolutiva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1456 cod.civ.

6 - In ogni caso di scioglimento del Contratto, l'Esercente è obbligato a:

- corrispondere alla Banca per intero le commissioni relative alle transazioni effettuate fino al momento dello scioglimento del Contratto;
- corrispondere alla Banca le commissioni e le spese relative ad ogni terminale riferite al periodo di effettivo utilizzo del Servizio, nonché le spese di disinstallazione del/i terminale/i;
- restituire immediatamente tutto quanto consegnatogli in uso dalla Banca, a rinuovere eventuale materiale pubblicitario relativo al Servizio e, comunque, a non farne ulteriore uso.

#### **ART. 17 - Modifica delle condizioni economiche e contrattuali.**

1 - La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e/o le condizioni economiche del Servizio; in tale ipotesi, la Banca propone le modifiche con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.

2 - In assenza di espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione, le modifiche si intenderanno accettate.

#### **ART. 18 - Comunicazioni e rendicontazione periodica.**

1 - Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, la Banca invia all'Esercente, con periodicità annuale o, a scelta di quest'ultimo, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile, nonché all'estinzione del rapporto, le comunicazioni periodiche comprensive del rendiconto e del documento di sintesi riportante le condizioni economiche applicate. La Banca potrà omettere l'invio del documento di sintesi nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente. In tal caso, in qualsiasi momento del rapporto l'Esercente potrà ottenere gratuitamente dalla Banca copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, che sarà inviato o consegnato tempestivamente, oppure, se ha scelto la modalità di invio in forma elettronica, potrà accedere al documento di sintesi aggiornato sul sito web della Banca o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

2 - L'Esercente ha facoltà di scelta, in qualsiasi momento, in ordine alla modalità di invio, in forma cartacea ovvero elettronica, delle comunicazioni periodiche della Banca.

3 - La rendicontazione delle operazioni effettuate tramite i terminali viene fornita dalla Banca all'Esercente gratuitamente, mettendola a disposizione mensilmente in Filiale su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

#### **ART. 19 - Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie.**

1 - L'Esercente ha diritto di ottenere, in qualsiasi momento del rapporto, copia del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornati.

2 - Per eventuali contestazioni in merito ai rapporti intrattenuti con la Banca, l'Esercente ha diritto di rivolgersi all'Ufficio Reclami, istituito presso la Direzione Generale della Banca. Il reclamo deve essere formulato per iscritto e trasmesso mediante lettera o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto; l'attività di gestione del reclamo è gratuita per l'Esercente, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato. La Banca si pronuncia sul reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del medesimo. In caso di reclami aventi ad oggetto servizi di pagamento, la Banca si pronuncia entro 15 (quindici) giornate operative dalla ricezione del medesimo; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 (quindici) giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta ad inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'Esercente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 (trentacinque) giornate operative. La risposta indica, in caso di accoglimento, le iniziative che la Banca si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate; di converso se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca fornisce un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie.

3 - L'Esercente che sia rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nei predetti termini, e sempre che non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo stesso, può proporre ricorso all'ABF:

- nei limiti di 200.000 euro, se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo;
- senza limiti di importo, per le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà.

4 - La Guida concernente l'accesso all'ABF è a disposizione dell'Esercente presso le Filiali della Banca, sul sito internet della stessa e sul sito internet dell'Arbitro Bancario Finanziario all'indirizzo [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).

5 - Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, qualora l'Esercente intenda esercitare in giudizio un'azione relativa al presente Contratto, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, rivolgendosi alternativamente:

- all'Arbitro Bancario Finanziario;



- ad uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, il quale si avvale di mediatori indipendenti, ivi compresi quelli eventualmente presenti nella provincia e nella regione in cui ha sede la Banca.

6 - La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

7 - L'Esercente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

**ART. 20 - Legge applicabile e foro competente.**

1 - Il presente Contratto è redatto in lingua italiana e sottoposto alla legge italiana. La lingua delle comunicazioni inerenti al rapporto è quella italiana.

2 - Per ogni controversia che potesse sorgere tra l'Esercente e la Banca in dipendenza del presente rapporto, la competenza territoriale spetterà in via elettiva ed alternativa, ma non esclusiva, oltre che all'Autorità Giudiziaria designata dagli artt. 18 e segg. del cod. proc. civ., anche all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede legale della Banca ovvero una qualsiasi Dipendenza della stessa.

**ART. 21 - Sanzioni.**

1 - Per le violazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, comè modificato ed integrato in attuazione della Direttiva (UE) 2366/2015, e dalle relative misure di attuazione, commesse dalla Banca, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30.000,00 (trentamila/00) fino ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), ovvero fino al 10% (dieci per cento) del fatturato qualora tale importo sia superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) e il fatturato sia disponibile e determinabile.

2 - Se il vantaggio ottenuto dalla Banca come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali di cui al comma 1 che precede, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi indicate sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, sempre che tale ammontare sia determinabile.

**ART. 22 - Norme applicabili: rinvio.**

1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni che disciplinano il contratto di conto corrente di corrispondenza sottoscritto dall'Esercente.

**Vi preghiamo di darci cortese riscontro della presente, per attestazione di ricevimento e conferma di adesione alle regole e condizioni sopra riportate, approvando e accettando specificamente, ai sensi degli artt. 1341, comma 2 e 1342 cod. civ., le clausole contenute nei seguenti articoli:**

art. 5 (obblighi dell'Esercente relativi all'utilizzo dei POS);

art. 7 (obblighi dell'Esercente nei confronti dei Titolari);

art. 8 (prova delle operazioni);

art. 11 (esonero di responsabilità della Banca e facoltà di sospendere il Servizio);

art. 12 (ulteriori obblighi dell'Esercente);

art. 15 (corrispettivi);

art. 16 (durata del Contratto - diritto di recesso - clausola risolutiva espressa);

art. 17 (modifica delle condizioni economiche e contrattuali);

art. 20 (legge applicabile e foro competente);

art. 22 (norme applicabili: rinvio).

**BANCO DI SARDEGNA**  
SOCIETA' per AZIONI



Pagina intenzionalmente vuota

